

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2024



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

EDIZIONE STRAORDINARIA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Anche quest'anno abbiamo assistito alla corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di Bilancio 2024.

Nella seduta di venerdì 29 dicembre 2023, grazie alla fiducia ottenuta in precedenza al Senato, la Camera con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato definitivamente il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", ed è ora solo in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molte le novità fiscali e in materia di lavoro riepilogate in maniera sintetica nella presente Circolare.

Parte Fiscale

Mutui per la prima casa

Comma 7-13

Viene **differito al 31.12.2024** il **regime speciale**¹ ai sensi del quale la **misura massima** della **garanzia**² per la **prima casa** viene elevata, per le **categorie prioritarie**³, dal 50 **fino all'80%** della **quota capitale**:

- ◆ qualora in possesso di un **ISEE non superiore a 40.000 euro annui**, e
- ◆ per **mutui di importo superiore all'80%** del **prezzo dell'immobile**, compreso di oneri accessori (LTV⁴).

È stato poi previsto che per l'anno **2024**, al fine di supportare l'**acquisto** della **casa di abitazione** da parte di **famiglie numerose**, sono **inclusi** tra le citate **categorie** aventi **priorità per l'accesso al credito** i **nuclei familiari** con i requisiti riassunti nella successiva tabella e per le rispettive garanzie:

a)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 3 figli di età inferiore a 21 anni, e ◆ ISEE non superiore a 40.000 euro annui 	Garanzia massima: 80% della quota capitale
b)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 figli di età inferiore a 21 anni, e ◆ ISEE non superiore a 45.000 euro annui 	Garanzia massima: 85% della quota capitale
c)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 5 o più figli di età inferiore a 21 anni, e ◆ ISEE non superiore a 50.000 euro annui 	Garanzia massima: 90% della quota capitale

Contributo straordinario I° trimestre 2024 titolari bonus sociale elettrico

Comma 14

Analogamente a quello già previsto per il quarto trimestre 2023⁵, per i **clienti domestici** titolari di **bonus sociale elettrico** viene riconosciuto, nel **primo trimestre 2024**, un **contributo straordinario** sulla fornitura di energia elettrica e gas; per poter rientrare tra **clienti beneficiari**, l'**ISEE** non deve superare la **soglia** di:

- ◆ **15.000 euro** per i nuclei familiari **con meno di 4 figli a carico**⁶.
- ◆ **30.000 euro** per le **famiglie numerose**, **con almeno 4 figli a carico**⁷.

¹ Art. 64, comma 3, primo periodo del D.L. 73/2021.

² Rilasciata dall'apposito fondo.

³ Ossia, ex art. 1, comma 48, lettera c), della Legge 147/2013 (salve successive modifiche che si vedranno), le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni.

⁴ Loan to Value.

⁵ Dall'art. 3 del D.L. 34/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 8 del D.L. 131/2023.

⁶ Art. 1, comma 17 della "Legge di Bilancio 2023".

⁷ Art. 1, comma 2 del D.L. 34/2023.

Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Comma 15

Viene **ridotto** il cuneo **contributivo** per i **lavoratori con redditi più bassi** anche per il **2024**. La misura⁸ è stata **confermata** con le **stesse aliquote**⁹:

- ◆ **6%** se la **retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 €**;
- ◆ **7%** se la **medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 €**.

Vengono inoltre **ridotti**:

il cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
l' IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF (con aliquota al 23%)

Esclusione da tassazione fringe benefits

Comma 16-17

Viene **confermata** per il **2024** la **disciplina** dei **fringe benefits** per i **lavoratori dipendenti**, che vede **innalzato** il limite¹⁰ relativo al **complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene **incluso** nell'**imponibile**.

Per il **2024** l'**elevamento del limite di esenzione** (per ciascun periodo d'imposta) è pari:

1)	a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ¹¹ , anche qualora: <ul style="list-style-type: none"> ◆ il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore, nonché ◆ il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico
2)	a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti

Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, **rientrano anche**:

- ◆ gli emolumenti per il **pagamento delle utenze domestiche** (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);
- ◆ le **spese** per il **contratto di locazione della prima casa**, oppure per gli **interessi sul mutuo** relativo alla **prima casa**.

⁸ Iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6/7%.

⁹ In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima.

¹⁰ Generalmente pari a 258,23 euro (ex art. 51, comma 3 del Tuir).

¹¹ Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, comma 2 del Tuir, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Detassazione dei premi di risultato

Comma 18

Viene **estesa** ai **premi** e alle **somme erogati** nell'anno **2024** la **riduzione** transitoria¹² da 10 a **5 punti percentuali** – già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023 – dell'**aliquota** dell'**imposta sostitutiva** dell'**IRPEF** e delle relative **addizionali** regionali e comunali, concernente alcuni **emolumenti retributivi** dei **lavoratori dipendenti privati**, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Si ricorda che il **limite annuo di importo complessivo** dell'imponibile ammesso al regime in oggetto è:

- ◆ pari a **3.000 euro** (lordi),
- ◆ elevato a **4.000 euro** per le **imprese** che **coinvolgano pariteticamente i lavoratori** nell'organizzazione del lavoro.



L'applicazione del regime sostitutivo è **subordinata** alla **condizione** che il **reddito da lavoro dipendente** del soggetto privato **non** sia stato **superiore**, nell'**anno precedente** a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, **a 80.000 euro**.

Riduzione del canone RAI

Comma 19

Limitatamente all'**anno 2024** viene **ridotto** da 90 a **70 euro** l'importo del canone di abbonamento alla televisione **per uso privato** (c.d. **canone ordinario** o **canone RAI**).

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Comma 21-25

Per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06, a favore dei **lavoratori**:

- ◆ degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e del **comparto del turismo**¹³;
- ◆ con un **reddito fino a 40.000 euro** nel **2023**;

viene previsto il riconoscimento di una somma a titolo di **trattamento integrativo speciale**, pari al **15 %** delle **retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al **lavoro notturno**¹⁴ e alle **prestazioni di lavoro straordinario effettuato** nei **giorni festivi**.



Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e viene riconosciuto dal **sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore**, previa **attestazione per iscritto** del **reddito** conseguito nel **2023**.

Rispetto al comparto del turismo i **pubblici esercizi interessati** sono quelli che fanno capo a:

¹² Di cui all'art. 1, comma 63 della Legge 197/2022, pur risultando tuttora validi i chiarimenti della [circolare n. 28/E del 15.06.2016](#).

¹³ Art. 5 della Legge 287/1991.

¹⁴ Ossia il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

a)	esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)
b)	esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
c)	esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
d)	esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Posticipazione efficacia plastic e sugar tax

Comma 44

È stata **posticipata** al **01.07.2024** la **decorrenza dell'efficacia** di due seguenti prelievi di cui alla "Legge di Bilancio 2020"¹⁵:

la c.d. plastic tax ¹⁶
la c.d. sugar tax ¹⁷

Innalzamento dell'aliquota Iva per prodotti per l'igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia

Comma 45

Viene **riportata** al **10%**¹⁸ l'**aliquota IVA** relativa a:

- ◆ **prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali;**
- ◆ **prodotti per la prima infanzia** quali
 - ✓ **latte, e**
 - ✓ **preparazioni alimentari per lattanti;**

¹⁵ Legge 160/2019.

¹⁶ Con l'art. 1, commi 634-658 della "Legge di Bilancio 2020" è stata istituita e disciplinata l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione di un provvedimento interdirettoriale, anche se tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo – da ultimo portato al 01.01.2024 dall'art. 1, comma 64, lettera a) della Legge 197/2022.

¹⁷ I commi 661-676 dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2020" hanno previsto l'istituzione e l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. La decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate era parimenti fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12.05.2021), nonostante tale termine sia stato più volte modificato e differito nel tempo – da ultimo portato al 01.01.2024 dall'art. 1, comma 64, lettera a) della Legge 197/2022.

¹⁸ In luogo di quella precedentemente ridotta al 5%.

- ◆ **pannolini per bambini.**

È stata **ripristinata** inoltre l'**aliquota ordinaria (22%)** per i **seggolini per bambini** da installare negli **autoveicoli**¹⁹.

Riduzione aliquota Iva sui pellet

Comma 46

Viene stabilito che sono **assoggettate ad aliquota IVA ridotta al 10%** – anzichè al 22% – le **cessioni dei pellet** anche **per i mesi di gennaio e febbraio 2024**²⁰.

Modifiche accise sui tabacchi

Comma 48

Si **innalzano** taluni **valori** previsti per le **accise**, gli **oneri fiscali** e l'**aliquota** di un'**imposta di consumo** per **alcuni prodotti di tabacco**, nonché per **prodotti succedanei** dei prodotti da fumo, ossia dei **seguenti oneri**:

gli importi previsti per calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati
accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette
onere fiscale minimo sulle sigarette
l'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione
l'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina

Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi

Comma 49-51

Per gli **enti creditizi e finanziari** e le **imprese assicurative** viene **differita** una **quota di deduzione**, ai fini **IRES** e **IRAP**, delle **eccedenze** derivanti da **perdite sui crediti**.

In particolare si dispone:

- ◆ il **differimento** della **deduzione** della quota dell'**1%** dell'ammontare dei **componenti negativi**, prevista per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**, al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2027** e al **successivo**;
- ◆ analogamente, il **differimento** della **deduzione** di una quota pari al **3%**, prevista per il periodo **d'imposta in corso al 31.12.2026**, al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2027** e al **successivo**.

¹⁹ Che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5%.

²⁰ Più in dettaglio stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 73 della Legge 197/2022, che valevano per il solo anno 2023, si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Oltre al differimento della deduzione in oggetto è stata dettata anche una particolare regolamentazione sulla **determinazione degli acconti** dovuti per i **periodi d'imposta sopra menzionati**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Comma 52-53

Come ogni anno ,viene **riproposta** la disciplina sulla **rideterminazione** dei **valori di acquisto**²¹:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 01.01.2024 da:

- ◆ **persone fisiche;**
- ◆ **società semplici;**
- ◆ **associazioni professionali;**
- ◆ **enti non commerciali.**

Tale affrancamento avviene tramite il **pagamento** di un'**imposta sostitutiva** con **aliquota pari al 16%** – stesso importo per la precedente rivalutazione dei beni detenuti al 01.01.2023²².

Tax credit per il cinema

Comma 54

Viene ampiamente **modificata**, con riferimento a diversi aspetti, la **disciplina** relativa al cosiddetto **tax credit cinema**²³.

Si dispone in particolare che l'**aliquota** dell'**agevolazione**, ordinariamente prevista nella misura del **40%**, vale per:

- ◆ per le **opere cinematografiche**,
- ◆ per le **opere audiovisive**, anche se in tal caso ciò avviene, in via prioritaria
 - ✓ per quelle realizzate per essere **distribuite** attraverso un'**emittente televisiva nazionale** e, congiuntamente, in **coproduzione internazionale**, oppure
 - ✓ per le opere audiovisive di **produzione internazionale**.

Tuttavia, per entrambe le tipologie di opere – fermo restando la misura massima del 40% – un **decreto attuativo** che verrà emanato, potrà:

- ◆ prevedere nuove specifiche in merito ai **requisiti dei beneficiari**
- ◆ disciplinare **modalità di certificazione** dei **costi, responsabilità** dei soggetti incaricati e **polizze assicurative** necessarie;

²¹ Di cui ai commi da 5 a 7 dell'art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

²² Ex art. 1, commi 107-109 della Legge 197/2022.

²³ Prevista dalla Legge 220/2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, modificando gli artt. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27.

- ◆ prevedere **aliquote diverse**;
- ◆ **escludere** l'accesso al credito d'imposta alle **imprese non indipendenti**, a quelle **imprese non europee**;
- ◆ stabilire **aliquote diverse** in relazione alle **dimensioni d'impresa** o gruppi d'impresa, nonché in relazione a **determinati costi eleggibili** o **soglie di costo**.

Con riguardo al **credito** previsto per le **imprese d'esercizio cinematografico**²⁴, lo stesso continuerà ad essere riconosciuto in **misura non inferiore al 20%** e **non superiore al 40%** delle **spese** complessivamente sostenute per:

- ◆ realizzazione di **nuove sale** o il **ripristino** di **sale inattive**
- ◆ la **ristrutturazione** e l'**adeguamento strutturale** e **tecnologico** delle **sale cinematografiche**
- ◆ l'**installazione**, la **ristrutturazione**, il **rinnovo** d'impianti, apparecchiature, arredi e servizi **accessori delle sale medesime**.

Diventa strutturale la **specifico previsione**, in favore delle PMI, per le quali l'**aliquota massima** potrà essere **incrementata fino al 60%**.

Un ulteriore intervento viene attuato sul **credito d'imposta** per il **potenziamento** dell'**offerta cinematografica**, il quale verrà riconosciuto nella **misura massima** del:

- ◆ **40%** dei **costi di funzionamento** delle **sale cinematografiche**, se esercite da **grandi imprese**;
- ◆ **60%** dei medesimi costi, se esercite da **piccole o medie imprese**.

Per le **imprese non appartenenti al settore cinematografico** ed **audiovisivo**, il credito d'imposta viene confermato nella **misura massima del 30%** dell'**apporto in denaro** effettuato per la **produzione e distribuzione** di **opere cinematografiche e audiovisive**; innalzamento al **40%** nel caso di apporto in denaro effettuato per lo **sviluppo e la produzione** di opere che abbiano ricevuto i **contributi selettivi**²⁵.

Il legislatore è intervenuto nell'**ambito soggettivo** d'applicazione di tale credito, mantenendo i soggetti passivi IRES ed escludendo i titolari di reddito d'impresa ai fini IRPEF.

Si interviene infine sulla disciplina dei **contributi per la scrittura**, lo **sviluppo**, la **produzione** e la **distribuzione** di **opere cinematografiche e audiovisive**²⁶, che **non** saranno infatti **più riconosciuti** per la **realizzazione dei film "difficili realizzati con modeste risorse finanziarie"**.

Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

Comma 55-57

La disciplina della c.d. **participation exemption (PEX)**²⁷ – ovvero la normativa che dispone la **parziale**

²⁴ Dall'art. 17 della Legge 220/2016

²⁵ Di cui all'art. 26 della Legge 220/2016

²⁶ Di cui all'art. 26 della Legge 220/2016

²⁷ L'art. 87 del TUIR disciplina la suddetta "participation exemption", che prevede l'esclusione parziale dalla base imponibile di plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni che presentano determinati requisiti. La ratio dell'istituto è quella di evitare la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società e in capo al partecipante, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergano, in sostanza, al momento della produzione degli utili. Ai sensi dell'art. 86 del Tuir, ai fini della PEX, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, da intendersi quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Introdotto come istituto per armonizzare il sistema fiscale nazionale a quello europeo, il regime della PEX trova rispondenza anche in alcuni principi di coerenza giuridica ed economica: in particolare, persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni in linea con quanto previsto in ambito europeo.

Il regime PEX si applica ai soggetti Ires e Irpef che esercitano attività di impresa (imprese individuali, società commerciali di

esenzione fiscale delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni societarie – viene **estesa**²⁸ anche ai **soggetti non residenti**, in presenza di specifiche **condizioni**, e in particolare **purché essi risiedano**:

in Stati membri dell'UE
in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ²⁹

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

Comma 63

La disciplina della **cedolare secca** è interessata dalle seguenti **modifiche**:

- ◆ viene aumentata **dal 21 al 26% l'aliquota** applicabile ai redditi derivanti dai **contratti di locazione breve** stipulati da **persone fisiche**,
- ◆ in caso di **destinazione** alla locazione breve **di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**.

Per i soggetti **che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici** si prevede che, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata la **ritenuta a titolo di acconto**.

Vengono inoltre **modificate** le **modalità di adempimento agli obblighi derivanti** dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi **distinguendo** tra:

soggetti residenti fuori dall'Unione Europea , a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro
soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia

Plusvalenze su immobili oggetto di interventi “Superbonus”

Comma 64-67

Tra i **redditi diversi** del Tuir³⁰ viene **aggiunta** la **casistica** delle **plusvalenze**, realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**, relative agli **immobili** in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli **interventi agevolati** di cui al c.d. “**Superbonus**”³¹.

persone ed enti non commerciali). Sono quindi escluse le società semplici, gli enti ad esse equiparati, gli investitori istituzionali e le persone fisiche. In sostanza, le plusvalenze generate in tale regime concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto Ires nella misura del 5%. Le minusvalenze generate da azioni in regime PEX non rilevano ai fini Ires, anche nel caso di chiusura della società partecipata, cioè quando le sue quote sono eliminate dall'attivo del bilancio della partecipante con la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La misura dell'esenzione dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

- ◆ per i soggetti passivi Ires è prevista l'esenzione del 95% della plusvalenza;
- ◆ per i soggetti passivi Irpef è esente il 41,86% della plusvalenza.

²⁸ La modifica normativa sembra trarre origine dagli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte che, in alcune recenti sentenze, ha sancito che le plusvalenze realizzate da una società non residente, a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, hanno il medesimo trattamento fiscale di quello previsto per gli enti residenti che operino una stessa cessione (Cassazione n. 27267 del 25.09.2023).

²⁹ Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

³⁰ Di cui all'art. 67.

³¹ Art. 121 e ss. del D.L. 34/2020.

In particolare la fattispecie riguarda gli **immobili** che abbiano visto l'effettuazione di **interventi conclusi da non più di 10 anni** all'atto della cessione. Vengono però **esclusi** da tale regola gli **immobili**:

- ◆ acquisiti per **successione**;
- ◆ **adibiti ad abitazione principale** del **cedente** o dei suoi **familiari**
 - ✓ per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, o
 - ✓ qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tali **plusvalenze** sono determinate dalla **differenza tra**:

il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta
il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

In presenza di immobili acquisiti per **donazione**, si assume come **prezzo di acquisto** o costo di **costruzione** quello sostenuto **dal donante**.

interpretativa sull'esenzione IMU per gli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale

Comma 71

Viene dettata una **norma interpretativa** in **materia** di **esenzione IMU** per gli **immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività**:

assistenziali
previdenziali
sanitarie
di ricerca scientifica
didattiche
ricettive
culturali
ricreative e sportive
di religione o di culto

svolte da:

- ◆ **enti pubblici e privati diversi dalle società**;
- ◆ **trust** che **non hanno per oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di **attività commerciale**;
- ◆ organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) **residenti nel territorio dello Stato**.

Si ricorda che, sulla base della norma di riferimento³², sono **esenti** dall'**IMU**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli **immobili posseduti e utilizzati** dai predetti

³² Art. 1, comma 759, lettera g) della Legge 160/2019.

soggetti, **purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali** delle attività richiamate³³.

Viene oggi specificato che ai fini dell'esenzione IMU prevista, per le attività non commerciali esercitate dai soggetti elencati:

1)	<p>gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato ad uno dei soggetti di cui sopra a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali – esclusivamente le suddette attività, e che ◆ detto immobile sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente
2)	<p>gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni anzidette anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità</p>

Tempestività delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sui tributi comunali

Comma 72-74

Viene in primo luogo disposto che, **limitatamente al 2023**, si considerano **tempestive** le **delibere regolamentari** e di **approvazione** delle **aliquote** e delle **tariffe** concernenti i **tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno** e dall'**addizionale comunale IRPEF** purché:

- ◆ **inserite** nel **portale federalismo fiscale entro il 30.11.2023**, e
- ◆ **pubblicate**, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, **entro il 15.01.2024**.

Si chiarisce poi che l'eventuale **differenza positiva** tra l'**IMU** calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15.01.2024 e quella **versata** sulla base delle **delibere pubblicate entro il 28.10.2023**³⁴ è dovuta:

- ◆ **senza applicazione di sanzioni e interessi;**
- ◆ **entro il 29.02.2024.**



Nel caso in cui emerga una **differenza negativa**, il **rimborso** è dovuto secondo le **regole ordinarie**.

³³ Sul punto, si ricorda che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7 del D.Lgs 504/1992, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell'ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo – svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate – e di un requisito soggettivo – diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Secondo tale orientamento, l'esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (cfr. Cassazione n. 8073 del 21.03.2019).

³⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 762 della Legge 160/2019.

IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla UE

Comma 77

Per **sostenere** la **ripresa** della **filiera** del **turismo nazionale** e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, viene **ridotta a 70 euro la soglia**³⁵ del **valore minimo** delle **cessioni dei beni**:

- ◆ **destinati all'uso personale;**
- ◆ **da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;**

che possono essere effettuate **senza pagamento dell'IVA** a **viaggiatori domiciliati** o **residenti fuori della UE**.

Tale disposizione si applicano alle **cessioni** poste in essere **a decorrere dal 01.02.2024**.

Adeguamento rimanenze iniziali soggetti OIC

Comma 78-85

Agli **esercenti attività di impresa** che non adottano i principi contabili internazionali (quindi ai c.d. **OIC adopter**) viene data la **possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino**, per il **solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con **irrilevanza** a fini **sanzionatori**.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

Variazione dello stato dei beni

Comma 86-87

Viene stabilito che l'**Agenzia delle Entrate verifici**, in relazione alle **unità immobiliari** oggetto degli **interventi agevolati** dal "Superbonus", la **presentazione** delle **dichiarazioni di variazione dello stato dei beni**³⁶ anche ai fini di eventuali **effetti sulle rendite** dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Ritenute su bonifici "parlanti" e su provvigioni varie

Comma 88-90

A decorrere **dal 01.03.2024** viene **elevata** la **ritenuta d'acconto** dovuta dai **beneficiari** all'atto dei **pagamenti** relativi ai **bonifici** disposti:

- ◆ per **beneficiare di oneri deducibili**, o
- ◆ per i quali spetta la **detrazione d'imposta**³⁷.

³⁵ In precedenza pari a 154,95 euro (art. 38-quater, comma 1 del D.P.R. 633/1972).

³⁶ Di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.M. 701 del 19.04.1994.

³⁷ L'art. 25 del D.L. 78/2010, rubricato "Contrasto di interessi" stabilisce che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione

Si **estende** poi, **a decorrere dal 01.04.2024**, la ritenuta d'imposta a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di:

commissione
agenzia
mediazione
rappresentanza di commercio
procacciamento di affari

anche agli agenti di assicurazione per le **prestazioni rese**:

- ◆ **direttamente alle imprese di assicurazione**, e
- ◆ ai **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Modifiche IVIE e IVAFE

Comma 91

Vengono apportate alcune **modifiche** in tema di **imposte patrimoniali** sui **beni detenuti all'estero** – già oggetto di monitoraggio fiscale.

Con le modifiche in esame:

- ◆ l'**aliquota ordinaria IVIE** è **elevata all'1,06%** (dallo 0,76%³⁸);
- ◆ l'**aliquota dell'IVAFAE** è elevata dal 2 **al 4 per mille annuo** del valore dei **prodotti finanziari** detenuti in **Stati o territori** aventi un **regime fiscale privilegiato**³⁹.

Modifiche al Tuir

Comma 92

L' **Il Tuir** viene **modificato** con riferimento ai seguenti ambiti:

a)	treatmento fiscale degli atti a titolo oneroso
	◆ che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, e
	◆ per i conferimenti in società

d'imposta. Si ricorda che le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30.06.2010, secondo cui la ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 1, della Legge 449/1997 e successive modificazioni e per le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 296/2006 e successive modificazioni; tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, Superbonus eccetera) la cui istituzione è successiva al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sopra indicato.

³⁸ Modificando l'art. 19, comma 15 del D.L. 201/2011.

³⁹ Come individuati dal D.M. del 04.05.1999 e successive modifiche.

b)	casistiche rientranti nella categoria redditi diversi
c)	plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi

Per quanto riguarda l'ultimo punto viene previsto che per determinare le **plusvalenze** per le **cessioni di metalli preziosi**⁴⁰, in **manca** della **documentazione** del **costo di acquisto**, le **plusvalenze** sono determinate in misura pari al **25% del corrispettivo della cessione**.

Restrizione alle compensazioni in materia fiscale

Comma 94-98

Vengono introdotte diverse **restrizioni** all'**uso** delle **compensazioni fiscali** tramite **modello F24** al fine di **prevenire condotte illecite**, per le fattispecie che si verificano **a partire dal 01.07.2024**.

In primo luogo viene stabilito l'**obbligo** di **utilizzare esclusivamente** i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – **anche** nel caso vengano **utilizzati in compensazione** c.d. **orizzontale** tramite delega di pagamento⁴¹, i **crediti maturati** a titolo di **contributi** e **premi** nei confronti dell'**INPS** e dell'**INAIL**⁴².

Secondariamente si prevede che per i **contribuenti** che abbiano:

iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione

per **importi** complessivamente **superiori ad euro 100.000**, per i quali:

- ◆ i **termini di pagamento** siano **scaduti**, e
 - ◆ siano **ancora dovuti pagamenti** o **non siano in essere provvedimenti di sospensione**,
- è **esclusa** la facoltà di avvalersi della suddetta **compensazione**.

La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle **compensazioni parziali**, abbastanza residuali⁴³, in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Altre modifiche sono quelle per cui:

1)	la compensazione dei crediti di qualsiasi importo , maturati a titolo di contributi nei confronti dell' INPS , può essere effettuata :
-----------	--


⁴⁰ Art. 68, comma 7, lettera d).

⁴¹ ex art. 17 del D.Lgs 241/1997.

⁴² il testo vigente dell'art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

⁴³ diverse dai seguenti casi:

- ◆ relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- ◆ maturati in qualità di sostituto d'imposta (770);
- ◆ per le imposte sostitutive;
- ◆ relativi ad IRAP;
- ◆ da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- ◆ IVA;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dai datori di lavoro non agricoli a partire <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o ✓ dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione stessa, se tardiva; ◆ dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; ◆ dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps⁴⁴ a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p> Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata</p>
2)	<p>la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito – certo, liquido ed esigibile – sia registrato negli archivi di tale Istituto.</p>

Inoltre, viene stabilito che la **facoltà** di avvalersi della **compensazione** dei **crediti** è **esclusa**:

- ◆ **non soltanto** per i **contribuenti** a cui sia stato notificato il **provvedimento di cessazione della partita IVA**, ma anche
- ◆ per i **contribuenti** per i quali è prevista la **cessazione d'ufficio della partita IVA** correlata a **profili di rischio** relativi al **sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie**.



Si rinvia comunque a dei **provvedimenti**, adottati d'intesa dai direttori dell' Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL, la **definizione** della **decorrenza dell'efficacia**, anche progressiva, delle disposizioni di cui trattasi, così come delle relative **modalità di attuazione**.

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Comma 99

Gli **effetti preclusivi** previsti per i **soggetti destinatari** del **provvedimento di cessazione di altra partita IVA** – obbligo di presentazione della fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate – vengono **estesi⁴⁵** anche alle **ipotesi** in cui il **contribuente** abbia **autonomamente comunicato**, nei **12 mesi precedenti**, la **cessazione dell'attività**.

⁴⁴ Di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.

⁴⁵ Aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all'art. 35 del D.P.R. 633/1972, recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

Violazioni in tema di obblighi di comunicazione per le variazioni anagrafiche

Comma 242

Si interviene sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

- ◆ da un lato **elevando** la **sanzione amministrativa** pecuniaria per **inottemperanza** previsto dalla legge in proposito nonché in caso di **trasferimento della residenza** (all'estero o dall'estero);
- ◆ dall'altro, **riducendo** la **sanzione** nel caso di **comunicazioni tardive** da parte del soggetto interessato.

Viene infatti previsto che, per l'**inadempimento** degli **obblighi generali anagrafici**⁴⁶, la sanzione amministrativa "piena" è pari ad una **somma ricompresa tra 100 e 500 euro** (anziché tra 25,82 e 129,11 euro come avveniva in precedenza).

Al contempo si dispone⁴⁷ una **riduzione** della **sanzione a 10 euro** (a 1/10 del minimo), se la **comunicazione** ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia **effettuata** con un **ritardo non superiore a 90 giorni**.



Quanto visto per il ritardo vale però a condizione che la **violazione non sia stata già constatata** e comunque **non siano iniziate attività amministrative di accertamento**, delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

Per la **comunicazione** della **residenza** in caso di **trasferimento dall'estero**⁴⁸ – per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria era fissata ad un importo tra 51,65 e 258,23 euro⁴⁹ – viene previsto un **aumento** della **penalità** che diviene:

di importo tra 200 e 1.000 euro
per ciascun anno in cui perduri l' omissione

La **notifica** dell'**accertamento** e **irrogazione** delle **sanzioni** deve avvenire, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui risulti il non adempimento o l'omissione dell'obbligo anagrafico, o della comunicazione di residenza.

Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo

Comma 250-252

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare **prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole** operanti nel settore ortofrutticolo⁵⁰:

- ◆ per un importo massimo pari al **50% dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022** dall'impresa richiedente e comunque **non superiore a 30.000 euro**,
- ◆ con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni a

⁴⁶ sanciti dalla Legge 1228/1954, recante l'"*Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale*".

⁴⁷ novellando l'art. 11 della stessa legge.

⁴⁸ stabilita invece dall'art. 6 della Legge 470/1988 ("*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*").

⁴⁹ sempre in base a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 1228/1954.

⁵⁰ Come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

tasso agevolato⁵¹.

Misure in favore delle imprese

Comma 253-257

I commi contengono misure a sostegno delle imprese. In particolare:

- ◆ **finanzia i contratti di sviluppo⁵² industriale**, autorizzando a tal fine la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
- ◆ rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 **l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini"**, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese,
- ◆ incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

Credito di imposta esercenti le attività di trasporto merci

Commi 296- 297

Sono state estese alle **spese sostenute nel mese di luglio 2022** le modalità per il **credito di imposta in favore delle imprese⁵³** che:

1)	effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
2)	siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

nella **misura massima del 12%**, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del **gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore**.

Sostegno alle imprese del territorio di Caivano

Commi 299- 301

Viene disposta l'applicazione nel territorio del Comune di Caivano del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale⁵⁴**. Le agevolazioni si applicano

- ◆ ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis"
- ◆ tramite apposito accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Regione Campania e il Comune di Caivano.

⁵¹ Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

⁵² Di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008 (convertito in Legge 133/2008).

⁵³ L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

⁵⁴ D.M. 24 marzo 2022.

Credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Comma 319

Il **credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici**⁵⁵, è riconosciuto **anche per gli anni 2024 e 2025** nella misura **del 30 %** delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024.

Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

Commi 320- 321

A decorrere **dall'anno scolastico 2024/2025**, alle **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado**, che acquistano uno o più abbonamenti a:

quotidiani
periodici
riviste scientifiche e di settore
anche in formato digitale

è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, **un contributo fino al 90% della spesa**.

Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali 1° maggio 2023

Commi 435-442

Viene **disciplinata l'erogazione dei contributi** per la **ricostruzione privata** nei territori colpiti dagli **eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**.

Brevemente:

- ◆ viene prevista l'erogazione diretta del contributo da parte del Commissario straordinario per importi complessivamente considerati:
 - ✓ fino ad un **massimo di 20.000 euro**, se destinati **a soggetti privati** non esercenti attività sociali, economiche e produttive,
 - ✓ fino ad **un massimo di 40.000 euro**, se destinati a soggetti **esercenti attività** sociali, economiche e produttive
- ◆ mentre per gli importi superiori viene prevista e disciplinata l'erogazione mediante finanziamenti agevolati **sulla base di stati di avanzamento** relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
- ◆ viene riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo

⁵⁵ Di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

CREDITO DI IMPOSTA FINANZIAMENTI AGEVOLATI	
BENEFICIARI	in capo al beneficiario del finanziamento
UTILIZZO	fruibile esclusivamente in compensazione
IMPORTO	ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti , nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
REVOCA	risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
REGOLAMENTO	Futuro provvedimento direttore Agenzia delle Entrate

Modifiche in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

Comma 446

La norma modifica la disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole⁵⁶. In particolare:

- ◆ **amplia gli obiettivi** cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà comprendendo anche la promozione di **interventi compensativi** per contribuire a **far fronte ai danni** alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi
- ◆ estende **l'ambito oggettivo** degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli **eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive**
- ◆ estende **l'ambito soggettivo dei beneficiari** alle imprese e ai consorzi di **acquacoltura e della pesca**.

Imposta municipale unica Friuli Venezia Giulia

Comma 528

La norma applica **dal periodo d'imposta 2023** le disposizioni IMU anche all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia⁵⁷.

Esenzione IMU comune di Umbertide

Comma 560

I fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori di **Umbertide** colpiti dagli eventi sismici del **9 marzo 2023** purché

⁵⁶ Intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del D. Lgs. n. 102 del 2004.

⁵⁷ Di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

- ◆ distrutti o
- ◆ oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,

in quanto **inagibili totalmente o parzialmente**, sono esenti dall'applicazione **dell'imposta municipale unica propria (IMU)⁵⁸** per **l'anno 2024** ovvero fino alla **definitiva ricostruzione o agibilità** dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024.

⁵⁸ Di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n.160.

Parte Lavoro

Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico

Comma 60

Viene introdotta una **pianificazione di controlli** mirati ad evidenziare eventuali violazioni in ambito tributario da parte dei lavoratori domestici.

L'**Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**, realizzeranno una **piena interoperabilità delle proprie banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati contributivi e reddituali**.

Inoltre anche per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate:

- ◆ metterà a disposizione dei contribuenti i dati e le informazioni acquisiti **segnalando eventuali anomalie**
- ◆ predisporrà la **dichiarazione precompilata degli stessi lavoratori**.

Modifiche alla determinazione della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata

Comma 125

Si interviene sulla disciplina previdenziale **per i lavoratori soggetti al metodo contributivo di calcolo dell'assegno** (ovvero i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995)⁵⁹ per cui:

- 1) **si riduce la soglia minima**, del trattamento pensionistico maturato, **di accesso alla pensione di vecchiaia** che dovrà essere pari alla misura dell'assegno sociale ⁶⁰.
- 2) si **modifica la misura minima per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata**, (3,0 volte l'assegno sociale, per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte, per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli). Inoltre l'assegno anticipato non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo fino alla pensione di vecchiaia e la decorrenza scatta a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione

Commi 126-130

Viene data la possibilità, ad alcune categorie di lavoratori per il biennio 2024-2025, di **riscattare (in tutto o in parte) periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di 5 anni** parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi⁶¹.

⁵⁹ Art. 24, comma 7 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

⁶⁰ L'importo dell'Assegno sociale per l'anno 2023 è pari a 503,27 euro per tredici mensilità.

⁶¹ Il regime ricalca quello istituito nel 2019 dall'art. 20, commi da 1 a 5 del D.L. 14/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019 definito "Pace contributiva".

Nello specifico la facoltà potrà essere esercitata da lavoratori **pubblici e privati**:

- ◆ iscritti alle **gestioni INPS dipendenti o autonomi** o alle **forme sostitutive ed esclusive**;
- ◆ che abbiano **iniziato a versare a partire dal 01.01.1996**, (soggetti al **metodo contributivo**).



Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024

Comma 134

Si **modifica, solo per il 2024**, la disciplina in materia di **indicizzazione dei trattamenti pensionistici** e assistenziali in vigore⁶².

In particolare il cambiamento riguarda esclusivamente la **classe del trattamento pensionistico** complessivo in capo a un percettore, **superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS**, per la quale **l'aliquota di rivalutazione applicabile scende dal 32 al 22% del valore registrato dall'Istat**⁶³.

Si ricorda che per la definizione delle classi ai fini della perequazione 2024, va preso come riferimento il valore del trattamento minimo per il 2023 pari a 567,94 euro.

Misure per la flessibilità in uscita: APE sociale

Commi 136-137

Viene **prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale dell'APE sociale**⁶⁴ (anticipo pensionistico con indennità-ponte fino all'età per la pensione, per soggetti in condizioni di svantaggio).

Inoltre si modifica il requisito dell'età anagrafica per l'accesso, che passa **da 63 anni a 63 anni e 5 mesi**.

Misure per la flessibilità in uscita: Opzione Donna

Comma 138


Viene **prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale di anticipo pensionistico riservata alle donne** con calcolo dell'assegno con metodo contributivo detta "**Opzione Donna**", introducendo una modifica all'art. 16 del D.L. 4/2019 sul requisito di età per l'accesso.

In sintesi:

⁶² Art., 1 comma 309 della Legge 197/2022. Giova ricordare che l'istituto della perequazione automatica non si applica ai trattamenti degli enti previdenziali di diritto privato.

⁶³ È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29.11.2023 il decreto ministeriale lavoro - economia che dispone a partire **dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4% per le pensioni** fino a 4 volte il minimo.

⁶⁴ Art. 1 commi da 179° 186 legge 232/2016 e successive modificazioni.



È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe:

- ◆ **12 mesi** per le **lavoratrici dipendenti**, e
- ◆ **18 mesi** per le **lavoratrici autonome**.

Disposizioni in materia di pensione anticipata - Quota 103

Comma 139

Prevista la **proroga per il 2024** per il regime transitorio di **accesso a pensione anticipata "Quota 103"**⁶⁵ (cui si accede con almeno 62 anni di età e 41 di contribuzione), con **due modifiche**:

- 1) **il calcolo dell'assegno pensionistico diventa interamente contributivo**⁶⁶;
- 2) **la misura mensile del trattamento** corrisposto prima della decorrenza della pensione di vecchiaia, **non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico INPS** (5 volte il minimo nel 2023).

Si **conferma l'incentivo** che riguarda i soggetti che, pur in possesso dei requisiti, decidono di restare al lavoro (sggravio contributivo pari all'aliquota a carico dei lavoratori (9,19%))

Disposizioni in materia di pensione anticipata dei Poligrafici

Comma 141

Prorogata anche per il 2024 la **disciplina transitoria**⁶⁷, che consente ai **lavoratori poligrafici dipendenti** di:

- ◆ **imprese stampatrici o editrici** di giornali quotidiani e di periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- ◆ **che abbiano presentato** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra il 01.01.2020 e il 31.12.2023, **piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi**,

di **accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni**, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto.

⁶⁵ Ex art. 10 del D.L. 4/2019 e successive modifiche.

⁶⁶ Applicato secondo i criteri definiti dal D.Lgs 180/1997.

⁶⁷ Dettata dall'art. 1, comma 500 della Legge 160/2019.

ISCRO

Comma 142-155

Entra a regime l'istituto dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotto in via sperimentale⁶⁸ per i **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** in possesso di determinati requisiti. Riepiloghiamo nella tabella seguente:

ISCRO lavoratori autonomi SPERIMENTALE 2021-2023	ISCRO lavoratori autonomi A REGIME DAL 2024
Con diminuzione del reddito medio del 50%	Con diminuzione del reddito medio del 70%
Reddito non superiore a 8.150 euro	Reddito non superiore a 12mila euro
Fiscalmente esente	Fiscalmente imponibile
Importo da 250 a 800 euro per 6 mensilità	Importo da 250 a 800 euro per 6 mensilità

La domanda andrà presentata all'INPS entro il 31 ottobre di ogni anno con autocertificazione dei requisiti.

Per la copertura degli oneri dal 2024 è prevista **una contribuzione addizionale alla gestione Separata INPS per i soggetti aventi diritto, pari allo 0,35%, dei redditi da lavoro autonomo.**



Resta confermato l'obbligo di partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, da definire con prossimo decreto del Ministro del lavoro.

Indennità di malattia gente di mare

Comma 156

Novità sul calcolo dell'**importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 01.01.2024** – nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto la prestazione lavorativa al soggetto assicurato - che **scende dal 75 al 60% della retribuzione**. Inoltre si modificano le modalità di calcolo della retribuzione di riferimento.

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione

Commi 168-176

Viene disposta la **proroga di alcune misure di sostegno al reddito**, ponendo i relativi oneri a carico del *Fondo sociale per occupazione e formazione*⁶⁹. Si tratta in particolare delle **seguenti indennità**:

- ◆ indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
- ◆ indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
- ◆ trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;

⁶⁸ Per il triennio 2021-2023 dall'art. 1, comma 386 della Legge 178/2020.

⁶⁹ Art 18 comma 1 lett. A decreto-legge 185 2008.

- ◆ trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- ◆ trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva;
- ◆ integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
- ◆ trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;
- ◆ cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Incremento bonus per asili nido e per forme di supporto domiciliare

Commi 177-188

Viene stabilito un incremento del cosiddetto *Bonus asili nido*⁷⁰, **unicamente per i nuclei familiari** con i seguenti requisiti:

- ◆ con un figlio (o più figli), nato dopo il 01.01.2024,
- ◆ a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e
- ◆ che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

Gli importi **per il 2024** sono i seguenti:

Bonus nido/baby-sitter IMPORTI IN VIGORE	Bonus nido/baby sitter AUMENTI 2024 PER LE FAMIGLIE CON I REQUISITI (2 FIGLI SOTTO I 10 ANNI)
3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;	+ 600 euro
2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;	+ 1100 euro annui
1.500 euro annui per i casi in cui l'ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all'ISEE.	--

Misure in materia di congedi parentali

Comma 179

Vengono **ampliate le indennità per il congedo parentale** successivo al congedo di maternità obbligatorio, previsto alternativamente **per uno dei genitori**, entro i primi sei anni di vita del bambino⁷¹. Nel dettaglio:

CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 2024	CONGEDO INDENNIZZATO A REGIME (dal 2025)
-------------------------------------	---

⁷⁰ Introdotto dall'art 1 comma 355 legge 232/2016.

⁷¹ Art. 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs 151/2001).

2 mensilità all'80%	1 mensilità all'80%
	1 mensilità al 60%
Restanti mensilità al 30%	Restanti mensilità al 30%

Decontribuzione per lavoratrici con figli

Commi 180-182

Si introducono specifiche agevolazioni contributive per le lavoratrici madri con contratti a tempo indeterminato (tranne che per i **rapporti di lavoro domestico**). Questo il quadro sintetico:

SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI CON TRE FIGLI	SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI CON DUE FIGLI
Vigenza: 2024-2026	Vigenza: 2024
Sgravio 100% contributi lavoratrice – max 3.000 annui	Sgravio 100 contributi lavoratrice – max 3.000 euro annui
Fino alla maggiore età del 3° figlio	Fino al decimo anno di età del 2° figlio

Esclusione titoli di stato dal calcolo dell'ISEE

Commi 183-185

Il **regolamento** sulle **modalità di calcolo dell'ISEE**⁷² viene **modificato** stabilendo l'**esclusione fino al valore complessivo di 50.000 euro**:

1) dei titoli di Stato⁷³;

2) dei prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Si fa riferimento ad esempio a: *Buoni ordinari del Tesoro (BOT), CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon), Buoni del tesoro poliennali (BTP), Certificati di credito del Tesoro (CCT), buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale, il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l'ISEE familiare.*

Sgravio assunzione donne vittime di violenza

Commi 190-194

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene incrementato e rivolto anche a un pacchetto di nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.


In particolare 12,5 milioni di euro saranno destinati a **finanziare un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati** che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà⁷⁴.

La misura prevede l'**esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

⁷² D.P.C.M. 159 del 05.12.2013.

⁷³ Di cui all'articolo 3 del D.P.R. 398/ 2003.

⁷⁴ **Bonus economico** previsto dal **DPCM del 17 dicembre 2020**.



DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it